

REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

Visto il D.P.R. 249/98 e successive modifiche del D.P.R. 235 / 2007 (statuto delle studentesse e degli studenti) *Art.2 comma 9 Diritti*: La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti a livello di classe di corso e di istituto.

Visto il T.U. 297/94 titolo I (Organi collegiali della scuola: assemblee degli studenti e dei genitori), Capo I (Organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti) sezione II (Assemblee degli studenti e dei genitori).

Art. 1 - Diritto di Assemblea


1. Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.

Art. 2 - Assemblea di classe degli studenti

1. L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei rappresentanti di classe.
2. La richiesta, redatta su apposito modulo, deve essere sottoscritta da parte dei docenti delle ore interessate e inoltrata al Dirigente Scolastico almeno tre giorni prima rispetto alla data di convocazione.
Il Dirigente, accertata la regolarità della richiesta, autorizza l'assemblea.
3. È consentito lo svolgimento di una assemblea di classe al mese, ordinariamente della durata di un'ora. Eccezionalmente, in caso di problemi particolarmente complessi, la durata può essere estesa a due ore, che possono essere utilizzate anche separatamente nell'arco del mese.
Non possono aver luogo assemblee di classe negli ultimi 30 giorni di lezione.
4. Il docente in servizio durante lo svolgimento dell'assemblea è delegato alla sorveglianza e, quando rilevi condizioni che non consentono lo svolgimento dei lavori, può richiedere l'intervento del Dirigente per la sospensione dell'assemblea. Può inoltre far verbalizzare comportamenti scorretti e non rispettosi.
5. Al termine dell'assemblea i rappresentanti di classe redigono il verbale della seduta sull'apposito modulo e lo consegnano al Dirigente Scolastico.

Art. 3 - Comitato studentesco


1. I Rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto, nei Consigli di classe e nella Consulta provinciale costituiscono il Comitato studentesco di Istituto. Il Comitato può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio d'Istituto.
2. La convocazione del Comitato può avvenire su richiesta dei rappresentanti d'Istituto previa presentazione al Dirigente, con almeno cinque giorni d'anticipo, della richiesta di riunione con l'indicazione dell'ordine del giorno e della data di svolgimento.
3. Il Dirigente, accertata la regolarità della richiesta, concede il permesso di riunione, compatibilmente con le esigenze della scuola, per non più di una volta al mese, in orario scolastico e per la durata di un'ora, due se adeguatamente motivata.



4. I Rappresentanti d'Istituto sono responsabili dell'ordinato svolgimento del Comitato.
5. Al Comitato studentesco possono assistere il Dirigente e gli insegnanti che lo desiderano, con facoltà di parola.
6. Un segretario, designato, anche a rotazione, tra i quattro Rappresentanti d'Istituto, dovrà curare la stesura di un verbale che va consegnato alla Presidenza.

Art. 4 - Assemblea d'Istituto degli studenti

1. L'assemblea d'Istituto è convocata dal Dirigente su richiesta dei rappresentanti d'Istituto, oppure della maggioranza del Comitato studentesco oppure ancora del 10% degli studenti.
2. La domanda per l'assemblea deve essere presentata al Dirigente Scolastico mediante apposito modulo con almeno sette giorni d'anticipo sulla data presunta. La domanda deve contenere gli orari, le modalità di svolgimento, l'argomento e l'ordine del giorno.
3. La preventiva comunicazione al Dirigente Scolastico della data dell'assemblea risponde all'esigenza di coordinamento tra tutte le attività che si svolgono nella scuola, coordinamento che spetta al Dirigente. Pertanto, in presenza di circostanze obiettive (es.: uso dei locali scolastici in cui dovrebbe svolgersi l'assemblea studentesca, per la stessa data, da parte di altri organismi), sarà concordata una diversa data dell'assemblea studentesca.
4. All'assemblea partecipano tutti gli studenti dell'Istituto. La partecipazione all'assemblea fa parte degli impegni scolastici degli studenti. Gli assenti dovranno quindi presentare richiesta di giustificazione. Nessuno studente può abbandonare l'assemblea prima del suo termine.
5. Possono intervenire all'assemblea il Dirigente Scolastico, il Presidente del Consiglio di Istituto e tutti i docenti che lo desiderino, oltre a quelli tenuti all'assistenza, con diritto di parola.
6. L'assemblea deve avere una durata uguale a quella prevista nella richiesta avanzata al Dirigente Scolastico. Nel caso in cui l'Assemblea sia sospesa dal Dirigente Scolastico prima del suo naturale termine gli studenti dovranno tornare in classe, per il regolare svolgimento dell'attività didattica.
7. Le ore di svolgimento dell'assemblea sono da intendere come ore di lezione a tutti gli effetti e di conseguenza richiedono un comportamento adeguato in merito all'uso del cellulare, al divieto di fumare e di consumare cibi o bevande nei locali dello svolgimento dell'assemblea. Tutte le forme di disturbo potranno essere sanzionate.
8. È consentito lo svolgimento di un'assemblea d'Istituto al mese nel limite delle ore di lezione di una giornata. Le assemblee non possono essere tenute sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Non possono aver luogo assemblee negli ultimi 30 giorni di lezione.
9. Alle assemblee di Istituto, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto.
10. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'assemblea d'Istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.
11. Per le assemblee di Istituto potranno essere utilizzati locali individuati nella zone limitrofe alla scuola ove vi sia:
 - a. programmazione di film con successivo dibattito
 - b. invito di esperti di argomenti scelti dagli studenti
 - c. esibizioni artistiche o musicali



12. In caso di necessità di spese organizzative, anche in relazione ad eventuali compensi ad esperti, gli studenti contribuiscono per la somma necessaria.
13. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

Art. 5 - Assemblee dei genitori

1. I genitori possono riunirsi in assemblee di classe nei locali dell'Istituto al di fuori dell'orario delle lezioni, previa richiesta al Dirigente Scolastico da presentarsi almeno sette giorni prima della data presunta da parte dei rappresentanti eletti o dei genitori di almeno 10 studenti. La richiesta deve contenere gli orari, le modalità di svolgimento, l'argomento e l'ordine del giorno.
2. Il Dirigente si riserva la facoltà di concordare con i proponenti la modifica della data e/o dell'orario dell'assemblea in base alle esigenze organizzative e alla disponibilità di personale di sorveglianza